

CAMERA DEI DEPUTATI N. 634

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ULIVI, MIGLIORI, CONSOLO, MENIA

Modifica all'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306,
in materia di contributi obbligatori all'Opera nazionale
per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani

Presentata il 10 maggio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ha esteso a tutti i sanitari iscritti agli albi professionali l'obbligo di contribuzione all'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI), previsto dall'articolo 2 della legge n. 306 del 1901.

Come è noto, prima di questa norma, l'obbligo di contribuzione riguardava esclusivamente i sanitari dipendenti dalla struttura pubblica e pertanto l'onere economico connesso a tale contribuzione, ispirato ad un lodevole principio solidaristico, veniva ad incidere su soggetti in grado di farvi sempre e comunque fronte, essendo per essi garantito un reddito e una posizione di relativa stabilità economica e lavorativa che permetteva la certezza di poter onorare l'impegno.

Con l'estensione operata dalla citata legge, come si diceva, il predetto obbligo è venuto a gravare indistintamente su tutti gli iscritti all'albo professionale, indipendentemente dal fatto che il soggetto sia o no in possesso di un reddito per farvi fronte, ovvero indipendentemente dal fatto che si trovi in una posizione di stabilità economica e professionale tale da giustificare l'aver posto a suo carico, seppur in applicazione di un principio solidaristico, un siffatto onere.

Con la presente proposta di legge si intende pertanto modificare la lettera e) del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di ripristinare lo stato *quo ante* che, a nostro parere, rappresentava una più equa applicazione del suddetto principio solidaristico a favore degli orfani dei sanitari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 2, primo comma, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, le parole: « di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari » sono sostituite dalle seguenti: « di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari dipendenti di pubbliche amministrazioni ».

